

Circolare n. 25
del 29/03/2012 SC-fa

Ambiente

Legge 24 marzo
2012, n. 28 di
conversione del
D.L. 25/01/2012, n. 2
Conversione con
modifiche

Disposizioni sui
sacchetti in plastica
per asporto merci
più altre in materia
ambientale.

IL D.L. 25/01/2012, n. 2, recante “Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale”, in particolare, in materia di commercializzazione dei sacchetti per asporto merci (cfr circolare del Servizio, n. 10 dell'8 febbraio scorso), di materiali da riporto e di “emergenza rifiuti” in Campania, è stato **convertito con modifiche** in **Legge 24 marzo 2012, n. 28, ed è in vigore dal 25 marzo.**

SACCHETTI IN PLASTICA

La modifica essenziale consiste nel **posticipo al 31 dicembre 2012 del termine**, originariamente previsto per il 31 luglio 2012 dal citato Decreto Legge, **entro il quale** dovrà essere **adottato il decreto interministeriale** (di natura non regolamentare) che detterà disposizioni sulla commercializzazione:

- dei sacchetti monuso per asporto merci, che dovranno essere realizzati conformemente alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002 (che richiede caratteristiche di biodegradabilità e compostabilità), in base a certificazioni rilasciate da Organismi accreditati;
- dei sacchetti riutilizzabili, che abbiano maniglia esterna alla dimensione utile del sacco, e spessore superiore a 200 micron per l'uso alimentare; superiore a 100 micron per gli altri usi;
- dei sacchetti riutilizzabili, che abbiano maniglia interna alla dimensione utile del sacco, e spessore superiore ai 100 micron per l'uso alimentare; superiore a 60 micron per gli altri usi.

L'emanando decreto interministeriale:

- conterrà, in ogni caso, le modalità di informazione ai consumatori;
- potrà individuare eventuali ulteriori caratteristiche tecniche dei sacchetti per asporto merci, ai fini della loro commercializzazione, anche prevedendo forme di promozione della riconversione degli impianti esistenti.

La definitiva entrata in vigore del divieto di commercializzazione dei vecchi sacchetti in plastica coinciderà quindi con la data di adozione del menzionato decreto interministeriale (prevista, come detto, dalla Legge di conversione, entro il 31 dicembre 2012).

Conseguentemente, viene **posticipato il termine a decorrere dal quale scatteranno le sanzioni amministrative** per la commercializzazione di sacchetti non conformi alle disposizioni di legge; il nuovo termine è il **31 dicembre 2013**.

Infine, allo scopo di favorire il riutilizzo del materiale plastico proveniente dalle raccolte differenziate, la Legge di conversione stabilisce che i sacchetti realizzati con polimeri non conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002 dovranno contenere una percentuale di plastica riciclata

- del 30% per cento, se si tratta di sacchetti destinati all'uso alimentare;
- di almeno il 10% per i sacchetti destinati agli altri usi.

La percentuale potrà essere annualmente elevata con decreto del Ministero dell'Ambiente, sentiti il Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggi in plastica - COREPLA- e le Associazioni dei produttori.

MATERIALI DI RIPORTO

Ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei suoli contaminati, i materiali di riporto vengono esclusi dalla nozione di rifiuto e assimilati alla "matrice suolo".

Per "matrici materiali di riporto" devono intendersi i materiali eterogenei utilizzati per la realizzazione di riempimenti e rilevati, non assimilabili al terreno *in situ*, all'interno dei quali possono trovarsi materiali estranei.

Tali "materiali" sono disciplinati dall'art. 49 del D.L. 1/2012" (cd. D.L. Liberalizzazioni), provvedimento convertito in Legge 24 marzo 2012, n. 27, che affida i Ministeri dell'Ambiente e delle Infrastrutture il compito di disciplinare con apposito decreto l'utilizzo delle terre e rocce da scavo, per cui, l'effettivo utilizzo dei materiali di riporto (anche quando reimpiegati nel sito dal quale sono stati escavati) come "non rifiuti" viene rimesso alla disciplina che sarà contenuta nell'emanando Decreto Interministeriale.

Fino alla data di entrata in vigore di tale Decreto (termine ultimo fissato dal "D.L. Liberalizzazioni": 24 maggio 2012), le "matrici materiali di riporto" eventualmente presenti nel suolo saranno considerate sottoprodotti solo se ricorrono le condizioni "generali" stabilite dall'articolo 184-bis del D.Lgs. 152/2006 ("Sottoprodotto").

Attraverso la modifica dell'art. 240 del D.Lgs. 152/2006, infine, i materiali di riporto entrano a far parte delle matrici ambientali di un "sito", accanto a: suolo, sottosuolo ed acque sotterranee.

EMERGENZA CAMPANIA

Dal 25 gennaio i Commissari straordinari della Campania potranno individuare ed espropriare aree per installare nuovi impianti per la frazione organica dei rifiuti.

Gli impianti saranno ubicati nelle aree di pertinenza degli impianti di trattamento, tritovagliatura e imballaggio (Stir) regionali o, se presenti comprovati motivi tecnici, in aree confinanti.

Il provvedimento di Via terrà luogo dell'Aia. Al fine di favorire la conclusione dell'emergenza rifiuti, e fino al 31 dicembre 2013, gli

impianti di compostaggio nazionali potranno aumentare fino all'8% la loro capacità ricettiva e di trattamento autorizzata, e così ricevere una parte dei rifiuti campani.

Novità per il trasferimento rifiuti in altre Regioni attraverso la modifica all'art. 1, comma 7, D.L. 196/2010, convertito in Legge 1/2011. Lo smaltimento dei rifiuti campani avviene, in conformità al principio di leale collaborazione, mediante intesa tra la Regione Campania e la singola Regione interessata: procedura più snella, quindi, rispetto alla precedente previsione secondo cui occorre un accordo interregionale in sede di Conferenza Stato-Regioni.

RIFIUTI - VARO PROGRAMMA NAZIONALE PREVENZIONE

Viene anticipato al 31 dicembre 2012 (prima era al 12 dicembre 2013) il varo da parte del Ministero dell'Ambiente di un programma nazionale di prevenzione rifiuti. Dal 2013, entro il 31 dicembre di ogni anno, il Ministero farà una relazione sull'aggiornamento del piano.

RIFIUTI - RELAZIONE SULLA GESTIONE

Entro il 31 dicembre di ogni anno il Ministero dell'Ambiente predisporrà e presenterà al Parlamento una relazione sui dati relativi alla gestione dei rifiuti, sulla connessa dotazione impiantistica nelle varie aree del territorio nazionale e sul conseguimento degli obiettivi nazionali ed europei.

RIFIUTI - IDENTIFICAZIONE RIFIUTI PERICOLOSI

Ai temi originali del D.L. 2/2012, l'art. 3 introduce nuove modalità per l'attribuzione della caratteristica di pericolo «**ecotossico**» (**H14**) ai rifiuti, modificando l'allegato D alla parte IV del D.Lgs. 152/2006.

Per tale caratteristica di pericolo si prevede che - in attesa del D.M. Ambiente che ne stabilisca la procedura tecnica per l'attribuzione, sentita l'Ispra - la stessa venga attribuita ai rifiuti secondo le modalità dell'accordo ADR per la classe 9 - M6 e M7.

Cambia inoltre il punto 5 dell'allegato D alla parte IV del D.Lgs. 152/2006, recante "Elenco dei rifiuti" (istituito dalla Decisione 2000/532/CE) che ritorna ad una formulazione molto simile a quella già vigente *ante* D.Lgs. 205/2010.

Di seguito, uno Schema sui sacchetti per asporto merci che tiene conto delle modifiche introdotte e che sostituisce, quindi, lo schema allegato alla precedente circolare del Servizio n.10/2012 citata.

I sacchetti per asporto merci

Vecchi sacchetti in polietilene (PE). Non sono biodegradabili e non sono compostabili	Materiale: polietilene (PE) Dal 31 dicembre 2012 non si potranno più usare → Sanzioni a partire dal 31 /12 / 2013
Nuovi sacchetti <u>biodegradabili e compostabili</u> , venduti nei supermercati, riutilizzabili per rifiuto organico domestico (umido).	Marchio sul sacchetto: UNI EN 13432:2002
“Finti” nuovi sacchetti ecologici (oxodegradabili in polietilene) non sono biodegradabili e non sono compostabili.	Diciture che richiamano all’ecologia e all’ambiente Materiale: polietilene (PE) Dal 31 dicembre 2012 non si potranno più usare → Sanzioni a partire dal 31 /12 / 2013
Sacchetti per l’ <u>uso alimentare</u> , contenenti la percentuale del 30% in plastica riciclata , aventi <u>maniglia esterna</u> alla dimensione utile del sacco, e spessore superiore a 200 micron; <u>maniglia interna</u> alla dimensione utile del sacco, e spessore superiore ai 100 micron.	Riutilizzabili
Sacchetti per usi diversi da quello alimentare, contenenti la percentuale di almeno il 10% in plastica riciclata , aventi <u>maniglia esterna</u> alla dimensione utile del sacco, e spessore superiore a 100 micron; <u>maniglia interna</u> alla dimensione utile del sacco, e spessore superiore ai 60 micron.	Riutilizzabili
Sacchetti di carta, borse in cotone, juta, tessuto non tessuto.	Riutilizzabili